

PROCEDURA APERTA IN AMBITO COMUNITARIO PER LA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE, LA GARANZIA E LA MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI SIMULAZIONE RADIOELETTRICA DESTINATO A ESSERE UTILIZZATO PER LE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DELLE FREQUENZE PER IL SERVIZIO DI RADIODIFFUSIONE TERRESTRE

Art. 1

Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto di cui al presente Capitolato, da assegnarsi mediante procedura aperta in ambito comunitario ai sensi degli artt. 28 e 55 del decreto legislativo n. 163/06, è la fornitura di un software (di seguito "Simulatore") da destinare all'effettuazione delle analisi di natura simulativa connesse alle competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito "Autorità") in materia di pianificazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre.

Art. 2

Descrizione della fornitura

Il Simulatore, di cui devono essere fornite n. 2 licenze d'uso, consiste in un insieme di programmi eseguibili e banche dati che, attraverso l'implementazione di un metodo simulativo basato sull'utilizzo di un modello matematico del comportamento delle reti diffusive, consente di caratterizzare gli impianti di diffusione, la propagazione del segnale, l'effetto dell'orografia, il sistema di ricezione d'utente e, infine, stimare i valori dei parametri che permettono di stabilire la qualità della ricezione in un dato punto del territorio.

Il metodo simulativo che il Simulatore deve implementare è descritto nell'Allegato tecnico al presente Capitolato.

Devono essere considerati rilevanti, ai fini del presente Capitolato, i seguenti sistemi di radiodiffusione terrestre:

- sistemi di radiodiffusione televisiva in tecnica analogica;
- sistemi di radiodiffusione televisiva in tecnica numerica (DVB-T, DVB-H);
- sistemi di radiodiffusione sonora in tecnica numerica (T-DAB, T-DMB, DAB+).

Per i sopraelencati sistemi, il Simulatore deve essere in grado di:

- a) eseguire i calcoli necessari alla determinazione e alla rappresentazione geo-referenziata dell'area di territorio nella quale i segnali prodotti da una rete di trasmettitori, in esercizio o pianificati, sono tali da assicurare la ricezione con un desiderato grado di qualità (c.d. "area di copertura"). La previsione deve essere effettuata sia in assenza che in presenza delle interferenze prodotte da altri trasmettitori (rispettivamente, area di copertura "potenziale" o *interference free coverage area* e area di copertura "effettiva" o *actual coverage area*);
- b) eseguire i calcoli necessari al coordinamento internazionale delle frequenze secondo le procedure e le metodologie previste dagli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia, con particolare riferimento agli Atti Finali della Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni per la pianificazione del servizio di radiodiffusione digitale terrestre (RRC-06).

Il Simulatore deve essere altresì dotato di ulteriori funzionalità relative alla progettazione dei sistemi d'antenna e all'analisi territoriale.

Al fine di garantire elevate prestazioni e rispetto degli standard di qualità (accessibilità, usabilità, funzionalità, efficienza, manutenibilità, portabilità), il Simulatore deve essere realizzato con tecnologie allo stato dell'arte, particolarmente per ciò che riguarda le tecniche di ottimizzazione degli algoritmi rivolte alla velocizzazione dell'esecuzione dei calcoli.

Art. 3

Caratteristiche della fornitura

Software

- 1) La Ditta fornitrice assume l'obbligo di fornire un prodotto software rispondente ai requisiti indicati nel presente Capitolato e, in particolare, nell'Allegato tecnico.

Manualistica ed ulteriore documentazione a corredo

- 2) Con la consegna del Simulatore, la Ditta fornitrice assume l'obbligo di fornire, senza ulteriore corrispettivo, i manuali e ogni altra documentazione tecnica, anche esclusivamente in forma elettronica, idonea ad assicurare il soddisfacente funzionamento del software fornito, nonché ogni eventuale altra documentazione ritenuta necessaria a insindacabile giudizio dell'Autorità.
- 3) Tale documentazione comprende, in particolare, i manuali e le istruzioni stabilite dalla Ditta Fornitrice, concernenti le caratteristiche e la composizione dei programmi, nonché le procedure per il loro utilizzo.
- 4) La medesima documentazione, il cui livello di aggiornamento deve corrispondere a quello del prodotto software fornito, deve essere in lingua italiana o, alternativamente, in inglese.

Formazione e affiancamento

- 5) La formazione e l'affiancamento, necessari al personale dell'Autorità preposto all'utilizzo del Simulatore, sono svolti presso la sede dell'Autorità, per un periodo minimo pari a n. 3 giornate di 8 ore ciascuna. In ogni caso i partecipanti alla procedura devono allegare all'offerta tecnica il piano dettagliato dell'intervento formativo e delle caratteristiche professionali del docente.

Referenze

- 6) I partecipanti alla procedura devono esibire eventuali referenze in merito all'utilizzo del Simulatore presso altre autorità o agenzie di pianificazione europee. La documentazione relativa a tali eventuali referenze deve essere allegata all'offerta tecnica.

Diritti di proprietà ed utilizzo

- 7) L'Autorità ha il diritto di utilizzare senza limitazioni temporali tutto il software fornito, a qualunque titolo, nell'ambito dell'appalto, per un numero di licenze pari a due.
- 8) L'Autorità acquisisce i diritti di eventuali personalizzazioni di pacchetti proprietari. A tal fine l'aggiudicatario deve fornire all'Autorità tutta la documentazione necessaria alla gestione e implementazione delle personalizzazioni realizzate.

Collaudo

- 9) La fornitura di cui al presente Capitolato è sottoposta a collaudo da parte dell'Autorità. Il collaudo può richiedere la presenza di incaricati della Ditta fornitrice, che devono controfirmare il relativo processo verbale. Qualora i programmi installati non superassero anche parzialmente i test prescritti, le operazioni di collaudo sono ripetute dopo venti giorni nelle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico della Ditta fornitrice.
- 10) Restano, altresì, a carico della Ditta fornitrice le eventuali spese di viaggio e di trasferta di propri incaricati delegati a fornire assistenza alla fase di collaudo.

Garanzia e servizi di assistenza

- 11) La garanzia deve avere validità triennale. Nel caso in cui durante il periodo di garanzia, vizi di progettazione o deficienze di installazione o di manutenzione determinino l'indisponibilità dei programmi o loro parti accessorie per periodi superiori a dodici ore che, sommati, superino l'ammontare di dieci giorni lavorativi, l'Autorità ha facoltà di chiedere alla Ditta fornitrice un prolungamento del periodo di garanzia, salvo l'applicazione delle penali di cui all'articolo 13.
- 12) L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di fornire servizi di assistenza, se necessario on-site, sulla fornitura oggetto di gara per tre anni dalla data del collaudo positivo e senza alcun ulteriore onere per l'Autorità, ivi comprese le spese di trasferta, di viaggio, i diritti di chiamata, i costi del personale, i costi degli eventuali aggiornamenti del software. Eventuali operazioni di aggiornamento possono, comunque, essere sviluppate e rese disponibili via Internet o attraverso sistemi telematici alternativi. La medesima impresa deve fornire inoltre precise indicazioni in merito.
- 13) La garanzia comprende tutte le eventuali future versioni del software che dovessero rendersi disponibili.
- 14) Un eventuale contratto di manutenzione, post garanzia, potrà essere redatto nei tre mesi precedenti la scadenza del periodo di garanzia medesimo.
- 15) L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza dell'obbligo di riservatezza su ogni informazione ottenuta nell'adempimento del contratto e, al contempo, a far rispettare tale obbligo al soggetto che, a qualunque titolo, presti il proprio servizio a suo favore per le attività di cui al presente capitolato, rendendosi responsabile per ogni violazione.
- 16) L'obbligo di riservatezza non si applica ad informazioni che:
 - a) siano, o siano state di pubblico dominio (a meno che la divulgazione non dipenda da un inadempimento delle obbligazioni stabilite nel contratto);
 - b) siano state ottenute autonomamente da terzi;
 - c) al momento della rilevazione siano già in possesso di terzi.

Art. 4

Adempimenti conseguenti all'aggiudicazione

Il contratto è stipulato entro il termine comunicato dall'Autorità all'aggiudicatario..

Esperita la fase di aggiudicazione, l'Autorità si riserva, altresì, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

L'aggiudicatario dell'appalto pubblico di servizi in questione deve provvedere, ai fini della stipulazione del contratto:

- alla costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 8 del presente capitolato;
- all'invio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o equivalente, per le Società straniere;
- al rinnovo della documentazione eventualmente scaduta;
- alla nomina di un responsabile della prestazione oggetto della fornitura a cui è attribuito il compito di:
 - a) garantire l'effettiva esecuzione delle prestazioni per conto dell'aggiudicatario;
 - b) essere il punto di riferimento per l'Autorità presso l'aggiudicatario per tutta la durata del contratto;

- c) coordinare le attività di competenza dell'aggiudicatario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- d) coordinare tutto il personale messo a disposizione dall'aggiudicatario in coerenza con quanto dichiarato in sede di offerta;
- e) collaborare con il responsabile dell'Autorità e con il relativo personale;
- f) partecipare alle riunioni indette per riferire sulle attività svolte e su quelle in corso di svolgimento.

L'aggiudicatario, in adempimento a quanto sopra previsto, all'atto della stipula del contratto, ovvero in caso di avvio dell'esecuzione delle prestazioni dopo l'aggiudicazione, ma prima della stipulazione del contratto stesso, deve comunicare il nominativo del proprio responsabile che, durante lo svolgimento dell'attività e per tutti gli aspetti operativi finalizzati al completamento delle prestazioni, deve far riferimento al responsabile dell'Autorità.

Deve, altresì, fornire ogni utile informazione circa la propria organizzazione territoriale, completa degli indirizzi e dei numeri telefonici di ciascun componente che partecipa alla realizzazione della prestazione contrattuale.

Resta espressamente convenuto che gli ordini relativi all'esecuzione delle prestazioni, quando necessari, saranno impartiti, in nome e per conto dell'Autorità, dal predetto responsabile dell'attività nell'ambito degli obblighi descritti in contratto o da altro funzionario dallo stesso delegato.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del contratto entro il termine comunicato e non concorrano giustificati motivi, l'Autorità, previa diffida, provvederà all'annullamento dell'aggiudicazione con riserva di procedere altresì alla richiesta di risarcimento danni e all'incameramento della cauzione.

Art. 5

Tempi di realizzazione

La Ditta aggiudicataria deve provvedere alla consegna del Simulatore entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali, consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello della data di ricevuta della comunicazione di avvio delle prestazioni contrattuali, da inviarsi anche a mezzo fax. In tale ultimo caso fa fede il rapporto di ricezione positivo.

Art.6

Importo dell'appalto

L'importo contrattuale posto a base di gara della procedura aperta in ambito comunitario per la fornitura, l'installazione, la garanzia e la manutenzione del software di simulazione radioelettrica destinato a essere utilizzato per le attività di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di pianificazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre, è stabilito in € 185.000,00 (centottantacinquemila//00euro) inclusa I.V.A.

Art.7

Cauzione

All'atto della stipulazione del contratto, ovvero a seguito della ricezione della comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare, immediatamente, un deposito cauzionale definitivo a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Autorità dovesse eventualmente sostenere durante l'appalto per fatto dell'aggiudicatario a causa di

inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, nella misura del 10 % dell'importo di aggiudicazione.

La cauzione deve essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

La cauzione bancaria o assicurativa definitiva deve contenere la clausola “*Resta inteso che la banca o la società assicuratrice si impegna, fin d'ora, a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta della stazione appaltante entro 15giorni dalla stessa, senza alcuna riserva*”.

La cauzione è svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito oltre che di eventuali altre pendenze.

Resta stabilito che, qualora vi siano inadempimenti parziali, ovvero totali nelle prestazioni, l'Autorità, fermo restando l'applicazione della procedura e delle penali previste dall'art. 12 del presente capitolato, previa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla impresa appaltatrice, effettua prelievo corrispondente al:

- 20 % dell'importo della somma garantita a seguito della terza contestazione formulata con le modalità di cui all'art. 12;
- 30 % dell'importo della somma garantita a seguito della quarta contestazione formulata con le modalità di cui al citato art. 12;
- 100 % dell'importo garantito nel caso di risoluzione del contratto.

L'Autorità fa richiesta delle predette somme all'istituto fideiussore, che è tenuto a versare, senza ulteriore formalità, il corrispondente importo in favore dell'Autorità stessa nel termine massimo di 15 giorni dalla data della richiesta.

Gli importi di cui sopra sono utilizzati al fine di provvedere, anche con altra impresa, all'esecuzione delle prestazioni non effettuate.

L'istituto garante deve espressamente dichiarare:

- di obbligarsi a versare direttamente all'Autorità, su semplice richiesta della stessa, entro il termine massimo di 15 giorni, la somma garantita o le minori somme sopra indicate;
- di considerare valida la fideiussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale, quand'anche, eventualmente, prorogato oltre il termine contrattuale.

Entro 5 giorni dalla data di notificazione, da parte dell'Autorità, di apposita richiesta l'aggiudicatario è tenuto a reintegrare il deposito cauzionale di cui l'Autorità medesima si è avvalsa.

Art.8 **Pagamenti**

Per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, previa consegna, da parte dell'aggiudicatario, del Simulatore, l'Autorità corrisponde all'aggiudicatario il prezzo risultante dall'aggiudicazione, su presentazione di regolare fattura redatta nel rispetto della normativa vigente ed intestata a: *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco, Napoli 80143, cod. fiscale n. 95011660636.*

Il pagamento, previo riscontro e verifica della regolarità della prestazione, e quindi in assenza di penalità ai sensi dell'art. 12, è effettuato dall'Autorità entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della fattura.

Nel caso in cui l'Autorità applichi penalità di cui all'art. 12, il pagamento è effettuato entro i due mesi successivi all'emissione della fattura.

Il pagamento è effettuato con una delle seguenti modalità:

- accreditamento in conto corrente postale, nonché mediante vaglia postale o telegrafico con spesa a carico della impresa;
- commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine della impresa da spedire a cura dell'autorità-cassiere all'indirizzo della impresa medesima con spesa a suo carico;
- accreditamento in conto corrente bancario intestato alla impresa aggiudicataria.

L'aggiudicatario con tale corrispettivo si intende soddisfatto di qualsiasi sua spettanza nei confronti dell'Autorità per le prestazioni di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi di sorta.

Qualora il contratto venga stipulato con un prestatore di servizio non individuale o società commerciale, deve essere designata la persona incaricata a riscuotere in nome e per conto dello stesso prestatore o società (l'incarico deve risultare dallo statuto o dall'atto costitutivo o da altro documento da allegarsi al contratto) con espresso potere di quietanza liberatoria.

E', comunque, fatto obbligo al prestatore o società, in qualunque caso di decadenza o cessazione dalla carica della persona precedentemente autorizzata a riscuotere, di notificare tempestivamente all'Autorità l'avvenuta decadenza o cessazione.

In difetto di tale notifica, l'Autorità non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti alla persona precedentemente delegata alla riscossione.

Art. 9 **Contratto e spese**

La stipulazione del contratto avviene soltanto dopo il rinnovo della documentazione eventualmente scaduta, gli accertamenti antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 252/98 e la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o equivalente per le imprese straniere.

Il presente capitolato, unitamente all'allegato tecnico, è parte integrante del contratto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le imposte, i tributi e le spese relative e conseguenti al contratto, a eccezione dell'I.V.A..

Art. 10 **Variazione dell'entità del servizio**

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e 120 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto stipulato, occorra un aumento della prestazione, è facoltà dell'Autorità richiedere all'aggiudicatario, agli stessi prezzi, patti e condizioni, un ampliamento dell'oggetto del contratto fino a concorrenza di un quinto del prezzo di appalto.

Le eventuali modifiche della prestazione sono richieste dall'Autorità mediante un preavviso di 15 giorni comunicato a mezzo di lettera raccomandata a.r..

Qualora l'aggiudicatario non ottemperi alle richieste avanzate, l'Autorità si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare risolto il contratto.

In tal caso all'aggiudicatario spetta il solo corrispettivo relativo alla prestazione eseguita, esclusi ogni altro rimborso od indennizzo a qualsiasi titolo o ragione di ogni genere.

E', altresì, facoltà dell'Autorità di chiedere, per sopravvenute e motivate esigenze, una diminuzione dell'oggetto del contratto con conseguente diminuzione del corrispettivo.

Art. 11
Responsabilità e oneri dell'aggiudicatario

Per l'esecuzione del servizio, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, l'aggiudicatario si impegna a:

1. usare nell'espletamento del servizio la massima diligenza, segnalando tempestivamente all'Autorità tutte quelle circostanze e quei fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
2. mantenere la disponibilità, per l'intera durata del contratto, delle risorse tecniche e strumentali, o equivalenti, dichiarate in sede di esperimento di gara;
3. versare tutte le imposte e tributi generali e speciali, senza rivalsa, che gravano o potranno gravare in qualsiasi modo sull'aggiudicatario, per tutte le prestazioni previste nel presente capitolato;
4. assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati all'Autorità ed a terzi, sia a cose che a persone, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori;
5. mantenere l'Autorità estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese di terzi per mancato adempimento degli obblighi scaturenti dal presente capitolato o per inosservanza di norme di legge, regolamentari e statutarie;
6. ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del contratto in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali e di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
7. comunicare immediatamente ogni rilevante modificazione che possa aver luogo nella propria compagine sociale, nonché nel proprio assetto organizzativo e patrimoniale, restando inteso che tali eventi non inficeranno in alcun modo la prosecuzione del rapporto contrattuale;
8. provvedere a tutte le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione del servizio affidato;

Art. 12
Penalità

In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto d'appalto, ed in particolare, in caso di ritardi nella consegna del Simulatore, l'aggiudicatario, oltre ad ovviare all'infrazione contestata nel termine stabilito, è tenuto al pagamento di una penale compresa tra l'uno (1%) e il tre per cento (3%) dell'importo di aggiudicazione fino ad un massimo del dieci per cento (10%).

La quantificazione dell'importo di ciascuna penale, compresa tra il minimo ed il massimo sopra stabiliti, è determinata secondo il seguente criterio:

fino a tre giorni di ritardo, 1% giornaliero; per ritardi superiori a tre ed inferiori a dieci, 2% giornaliero, per ritardi superiori a dieci giorni 3% giornaliero.

L'applicazione della penale è preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza e/o dell'errore anche a mezzo fax.

L'aggiudicatario, nei tre giorni lavorativi successivi alla contestazione, può presentare per iscritto le proprie giustificazioni.

L'aggiudicatario dovrà emettere nuova fattura per il servizio prestato, portando in detrazione l'importo della penale irrogata.

Art. 13
Risoluzione del contratto

L'Autorità si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, in caso di grave inadempimento.

Resta salvo il diritto dell'Autorità di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificano nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza di stipulazione, l'Autorità procede alla revoca/decadenza dell'aggiudicazione, fatte salve le richieste di risarcimento danni.

Art. 14
Clausola risolutiva espressa

L'Autorità ha la facoltà, ai sensi dell'art.1456 del codice civile, di dichiarare risolto di diritto il contratto d'appalto, anche in assenza di produzione di danno, previa semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata (A.R.), senza alcun genere di indennità e compenso per l'aggiudicatario, nel caso in cui ricorra una delle seguenti inadempienze;

- le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l'espletamento del servizio non diano sicuro affidamento;
- nello svolgimento delle prestazioni stabilite nel contratto si dovessero verificare ritardi o situazioni di inadempimento tali da non consentire il raggiungimento, nei tempi previsti, degli obiettivi ed interessi pubblici connessi al contratto stesso;
- il servizio stesso non venga compiuto nel termine stabilito;
- si siano verificate irregolarità, frodi e negligenze in genere;
- nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse e nel caso di subappalto e cessione del contratto;
- nel caso di superamento del limite per l'irrogazione delle penali di cui all'articolo 12.

In tal caso, all'aggiudicatario è accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, dell'ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione; tutto ciò con salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dello stesso aggiudicatario dei suoi impegni contrattuali.

Art. 15
Recesso

Il contratto d'appalto è concluso in considerazione, *inter alia*, della compatibilità della compagine sociale dell'aggiudicatario, nonché del proprio assetto societario e patrimoniale in relazione al ruolo istituzionale dell'Autorità.

Alla sola Autorità è attribuita la facoltà di recesso unilaterale.

L'Autorità si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. che dovrà pervenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data del recesso.

In tal caso l'Autorità si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Autorità;

- spese sostenute dall'appaltatore.

Art. 16
Esecuzione in danno

Eccettuati i casi di forza maggiore, in caso di omissione, ovvero di sospensione, anche parziale, da parte dell'aggiudicatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'Autorità può sostituirsi all'aggiudicatario stesso nell'esecuzione di ufficio, ovvero può avvalersi di terzi, in danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Art. 17
Cessione e subappalto

E' vietata la cessione ed il subappalto totale e parziale del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, pena l'immediata risoluzione del contratto medesimo, il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese sostenute dall'Autorità.

Art. 18
Revisione prezzi

Per l'intero periodo di durata contrattuale non è ammessa la revisione prezzi per i servizi prestati né adeguamenti dovuti a variazioni dell'indice ISTAT.

Art. 19
Privative e brevetti

L'Autorità è esonerata da qualsiasi responsabilità possa derivare dal fatto che siano stati utilizzati, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, procedure per le quali terzi abbiano la privativa, ovvero il brevetto.

Art. 20
Osservanza di leggi e regolamenti

L'appalto è regolato, in quanto pertinenti, dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ed in particolare:

- al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che contempla il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- al decreto legislativo 163/06, in materia di appalti pubblici;
- al regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni approvato con delibera n. 17/98.

Art. 21
Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, alle modalità d'esecuzione del contratto e concernenti le obbligazioni derivanti dal presente contratto, il foro competente è il T.A.R. del Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 27 della legge del 31 luglio 1997 n. 249.

Art. 22

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale ed allegato tecnico si fa riferimento alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

Il Direttore
Alberto Natoli